

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RECUPERO BENE CONFISCATO - SITO IN VIA G. ROSSINI, 7 LIDO ADRIANO - RAVENNA", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 10, COMMA 1 LETT. B) LEGGE REGIONALE N. 3/2011

TRA

La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", Simonetta Saliera, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n°. . . del...,

e

Il Comune di Ravenna, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Matteucci;

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ed in particolare:

L'art. 10 comma 1 che prevede che "La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

- a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
- b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari."

Premesso che:

-il Comune di Ravenna, attraverso il progetto "Recupero Bene Confiscato - sito in via G. Rossini, 7 Lido Adriano - Ravenna" persegue l'obiettivo di operare interventi di manutenzione straordinaria per poter disporre l'assegnazione dell'immobile, confiscato ed assegnato in via definitiva al Comune stesso per finalità sociali, in particolare per far fronte a situazioni connesse all'emergenza abitativa;

Preso atto che il Dirigente del Servizio "Area Infrastrutture Civili - Servizio Patrimonio" del Comune di Ravenna, con lettera

acquisita al protocollo regionale in data 26/07/2011 al n.PG 2011.0181011, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato "Recupero Bene Confiscato - sito in via G. Rossini, 7 Lido Adriano - Ravenna";

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Ravenna e riportato nel testo del presente Accordo;

Preso atto che trattasi di un bene immobile confiscato in via definitiva ed assegnato al Comune di Ravenna con Decreto di Destinazione n. 2234 del 08/09/2010, emanato dall'"Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata", così come previsto dalla normativa vigente in materia;

Preso atto, inoltre, che il Comune di Ravenna, ha consegnato, in data 11/11/2010 l'immobile, per la gestione tecnica ed amministrativa, ad ACER - Azienda Casa Emilia Romagna - così come previsto dalla "Convenzione tra il Comune di Ravenna e l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" stipulata in data 26/05/2007, Rep.n.3043;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ravenna, alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ravenna, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato "Recupero Bene Confiscato - sito in via G. Rossini, 7 Lido Adriano - Ravenna".

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

- Opere di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Ravenna, località Lido Adriano, Via G. Rossini n.7;
- Arredamento dell'immobile.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 10 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
1. Opere di manutenzione straordinaria dell'immobile;	€. 35.000,00
2. Arredamenti;	€. 15.000,00
Totale spese investimento	€. 50.000,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipante

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Ravenna la somma di €. 35.000,00, a fronte di una spesa complessiva prevista di €. 50.000,00.

Il Comune di Ravenna si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte all'articolo 3 del presente Accordo e secondo l'articolazione prevista nel progetto presentato;
- a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Recupero Bene Confiscato - sito in via G. Rossini, 7 Lido Adriano - Ravenna", così come descritto nella documentazione presentata.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna si impegnano a costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma costituito da un massimo di tre funzionari per ciascuna delle parti contraenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) approva e aggiorna, su proposta dei rappresentanti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti;
- c) approva, su proposta dei rappresentanti del Comune, una relazione semestrale sullo stato di attuazione del progetto stesso.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Ravenna, pari all'importo complessivo di €. 35.000,00, sarà disposta,

previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, secondo le modalità di seguito indicate:

- la prima tranche di pagamento, pari a €. 17.500,00 e corrispondente alla somma del 50% del contributo, a sottoscrizione dell'Accordo, adozione deliberazione relativa alla presa d'atto del progetto e delle modalità di copertura finanziaria e a presentazione da parte del Comune di Ravenna della comunicazione relativa all'avvio del progetto;
- la seconda tranche di pagamento, pari a €. 17.500,00, corrispondente alla somma del 50% del contributo a presentazione della documentazione da parte del Comune di Ravenna relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, del certificato di regolare esecuzione lavori da parte di ACER, del conto e della relazione finale.

Ai fini delle procedure di rendicontazione saranno ammesse le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011, fissata al 24 maggio 2011.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Ravenna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di adozione della delibera di Giunta regionale n.... del..... e dovrà essere attuato entro il 31/12/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/06/2013.

In presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 10 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Ravenna

Per la Regione Emilia-Romagna
Il VicePresidente

Per il Comune di Ravenna
Il Sindaco

Bologna,